



Bruxelles, 26.8.2022
COM(2022) 424 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO**

**sull'attuazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008,
relativo all'esportazione di beni culturali**

1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020

Indice

1. Sintesi	2
2. Introduzione.....	3
3. Contesto del regolamento	4
3.1 Contesto europeo	4
3.2 Contesto internazionale.....	5
4. Attuazione del regolamento.....	5
4.1 Obiettivi ed esecuzione	5
4.2 Definizione di beni culturali	7
4.3 Soglie di età.....	8
4.4 Soglie finanziarie	9
4.5 Dati sulle licenze normali di esportazione	9
4.6 Licenze aperte specifiche e generali	10
4.7 Esenzione dall'obbligo della licenza di esportazione.....	11
4.8 Motivi per il rigetto di una domanda di licenza.....	12
4.9 Questioni relative alla licenza.....	12
4.10 Annullamento o revoca delle licenze	13
4.11 Utilizzo di sistemi/banche dati elettronici.....	13
4.12 Risorse materiali e umane	14
5. Conclusioni e questioni irrisolte	15
6. Allegati	16
Tabella 1. Licenze normali rilasciate dagli Stati membri	16
Tabella 2. Licenze aperte specifiche in circolazione	17
Tabella 3. Licenze aperte generali in circolazione.....	18
Tabella 4. Domande di licenza normale respinte.....	19
Tabella 5. Casi di infrazione/non conformità	20

1. SINTESI

La presente relazione esamina l'attuazione del sistema di licenze di esportazione per i beni culturali istituito dal regolamento (CE) n. 116/2009 relativo all'esportazione di beni culturali e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 della Commissione¹.

La relazione si basa principalmente sui dati forniti dagli Stati membri² in risposta a un questionario riguardante tutti gli aspetti dell'attuazione del sistema di licenze di esportazione e riguarda il periodo compreso fra il 2018 e il 2020. Le cifre indicate nell'allegato riguardano tre tipi di licenze di esportazione: licenze normali, licenze aperte specifiche (esportazioni temporanee ripetute da parte di privati) e licenze aperte generali (esportazioni temporanee ripetute da parte di musei e istituzioni analoghe).

La relazione fornisce inoltre informazioni sulle iniziative in corso e sulle sfide future, quali il miglioramento della cooperazione tra le autorità degli Stati membri coinvolte nell'attuazione del regolamento, la promozione di un'interpretazione comune delle disposizioni del regolamento da parte degli Stati membri, l'individuazione delle migliori pratiche per le autorità competenti e le autorità doganali nello svolgimento delle indagini sulla provenienza dei beni culturali e l'esame delle possibilità tecniche, finanziarie e giuridiche di utilizzare mezzi elettronici per il rilascio e il controllo delle licenze di esportazione, quali lo sviluppo o il collegamento a un sistema elettronico centralizzato che interagisca con i sistemi nazionali di sdoganamento.

¹ Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 116/2009, la Commissione è tenuta a trasmettere periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione del regolamento.

² Poiché contempla il periodo che si conclude il 31 dicembre 2020, la presente relazione comprende, oltre alle statistiche provenienti dagli Stati membri dell'UE, anche quelle provenienti dal Regno Unito. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il diritto dell'Unione ha cessato di applicarsi al Regno Unito, fatta eccezione per l'Irlanda del Nord. Per questa ragione le relazioni relative ai periodi futuri includeranno unicamente le statistiche dei 27 Stati membri dell'UE e del Regno Unito relativamente all'Irlanda del Nord.

2. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali³ ("il regolamento") subordina l'esportazione di taluni beni culturali al di fuori del territorio doganale dell'Unione alla presentazione di una licenza di esportazione e garantisce che le esportazioni di tali beni siano sottoposte a controlli uniformi alle frontiere esterne dell'Unione. L'allegato I definisce l'ambito di applicazione materiale del regolamento elencando le categorie di beni culturali ai quali si applica, nonché fissando soglie in materia di età e/o valore per la maggior parte delle categorie elencate.

L'obiettivo del regolamento è conciliare il principio fondamentale della libera circolazione delle merci con quello della protezione del patrimonio nazionale nel contesto storico della creazione, nel 1993, del mercato interno, che ha abolito tutte le frontiere interne tra gli Stati membri.

Le licenze di esportazione sono rilasciate dall'autorità competente dell'ultimo Stato membro sul cui territorio "*si trovava lecitamente e definitivamente*"⁴ il bene culturale. La licenza di esportazione è concessa o rifiutata sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari di tale Stato membro. I controlli doganali garantiscono quindi che i beni culturali possano lasciare il territorio doganale dell'Unione solo se accompagnati da una licenza di esportazione valida.

Al fine di garantire l'uniformità delle licenze di esportazione, si è reso necessario stabilire norme relative alla compilazione, al rilascio e all'uso del formulario di licenza. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012⁵ prevede tre tipi di licenze di esportazione (licenza normale, licenza aperta specifica e licenza aperta generale) e stabilisce le norme per la loro applicazione. In taluni Stati membri (ma non in tutti) il richiedente è tenuto al versamento di una tassa per l'ottenimento della licenza di esportazione. Il diritto nazionale di taluni Stati membri impone ulteriori restrizioni, tra cui l'obbligo di ottenere una licenza nazionale per far uscire lecitamente dal territorio nazionale oggetti designati come "patrimonio nazionale", oltre alla licenza di esportazione a livello dell'UE.

Gli elenchi aggiornati delle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle licenze di esportazione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale insieme all'elenco degli uffici doganali competenti per l'espletamento delle formalità di esportazione⁶.

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, la Commissione è tenuta a trasmettere periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione del regolamento.

La presente relazione si basa sulle informazioni, compresi i dati statistici sull'uso delle licenze, fornite dagli Stati membri in risposta a un questionario riguardante tutti gli aspetti dell'attuazione del sistema di licenze di esportazione, nonché sulle discussioni del comitato dei beni culturali o del gruppo di esperti sulle questioni doganali relative ai beni culturali.

³ Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1).

⁴ Articolo 2, paragrafo 2.

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 324 del 22.11.2012, pag. 1).

⁶ La pubblicazione più recente di tali riferimenti è riportata nella GU C 71 del 24.2.2018, pag. 5, e nella GU C 184 del 12.5.2021, pag. 13.

Poiché contempla il periodo che si conclude il 31 dicembre 2020, la presente relazione comprende, oltre alle statistiche provenienti dagli Stati membri dell'UE, anche quelle provenienti dal Regno Unito. Dal 1° gennaio 2021 il diritto dell'Unione ha cessato di applicarsi al Regno Unito, fatta eccezione per l'Irlanda del Nord. Per questa ragione le relazioni relative ai periodi futuri includeranno unicamente le statistiche dei 27 Stati membri dell'UE e del Regno Unito relativamente all'Irlanda del Nord.

3. CONTESTO DEL REGOLAMENTO

3.1 *Contesto europeo*

Il sistema introdotto a livello dell'UE dal regolamento è complementare ad altri strumenti e iniziative finalizzati alla tutela dei beni culturali. Il più pertinente di tali strumenti è la direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro⁷. La direttiva consente la restituzione di qualsiasi bene culturale identificato da uno Stato membro come bene del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. A tal fine, le autorità centrali responsabili dell'attuazione della direttiva negli Stati membri sono tenute a cooperare e scambiarsi informazioni sui beni culturali illecitamente rimossi utilizzando il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

Un'altra importante integrazione del regolamento è rappresentata dal regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali⁸. Questo nuovo strumento stabilisce le norme e le condizioni per l'importazione temporanea o permanente nell'Unione di beni culturali creati o scoperti in paesi terzi. Data la sua dimensione relativa al commercio esterno, la tipologia del regolamento (UE) 2019/880 si è ispirata principalmente alla convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali⁹.

Il regolamento sulle importazioni è stato recentemente integrato dall'adozione di disposizioni di applicazione¹⁰ che stabiliscono le modalità relative alle licenze di importazione, alle dichiarazioni degli importatori e allo sviluppo, al funzionamento, alla manutenzione e all'uso di un sistema elettronico centralizzato (il "sistema ICG") per l'archiviazione e lo scambio di informazioni fra le autorità degli Stati membri e l'espletamento delle formalità da parte degli operatori in un ambiente privo di supporti cartacei. L'entrata in funzione del sistema ICG ai fini delle importazioni è prevista entro il 28 giugno 2025.

Infine, due misure ad hoc correlate dell'Unione, il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio¹¹ e il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio¹², vietano il commercio di beni culturali con l'Iraq e la Siria.

⁷ Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (rifusione) (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1).

⁸ Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1).

⁹ Parigi, 14 novembre 1970.

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 67).

¹¹ Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6).

3.2 Contesto internazionale

A livello internazionale, lo strumento più pertinente per quanto riguarda l'esportazione di beni culturali è la convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali. A oggi la convenzione conta 141 Stati parte ed è stata ratificata da 26 Stati membri dell'UE.

4. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

4.1 Obiettivi ed esecuzione

Nel complesso gli Stati membri ritengono che il regolamento abbia conseguito i propri obiettivi, sebbene siano stati individuati alcuni ambiti da migliorare.

Per quanto riguarda, in particolare, la lotta al commercio illecito di beni culturali, il regolamento ha dato risultati abbastanza buoni. Come indicato da uno Stato membro, il regolamento ha avuto l'importante risultato di accrescere la consapevolezza delle istituzioni preposte alla tutela del patrimonio, oltre che dei legittimi commercianti e collezionisti di opere d'arte, sull'importanza di disporre di informazioni sufficienti sulla provenienza di un bene culturale prima di acquistarlo o collocarlo sul mercato. Gli oggetti esportati senza una licenza UE (benché obbligatoria) subiscono una perdita del loro valore di mercato e sono più difficili da collocare attraverso i canali del commercio legale di opere d'arte.

Secondo lo stesso Stato membro, il mercato legale dell'arte è ancora reticente nel fornire alle autorità competenti tutte le informazioni sulla provenienza di un bene culturale venduto in precedenza a un richiedente la licenza di esportazione.

Alcuni Stati membri precisano che la propria legislazione nazionale in materia di patrimonio ha un ambito di applicazione più esteso rispetto a quello del regolamento, che esclude quindi taluni tipi di beni culturali dalla tutela. Su questo punto occorre rilevare che, per quanto l'ambito di applicazione materiale del regolamento sia stato concepito all'epoca quale denominatore comune delle disposizioni nazionali e possa risultare più limitato rispetto alla gamma di beni tutelati da taluni Stati membri, il regolamento fornisce una tutela supplementare per i beni culturali che le legislazioni nazionali non sono in grado di garantire.

Nello specifico, in assenza di frontiere interne nell'Unione, i beni provenienti da uno Stato membro potrebbero essere fatti uscire dal suo territorio, malgrado i divieti nazionali, per essere poi esportati legalmente dall'Unione passando dal territorio di un altro Stato membro nel quale i divieti previsti dal primo Stato membro non trovano applicazione. Di conseguenza l'ambito di applicazione materiale di talune legislazioni nazionali in materia di patrimonio può essere più generale, ma queste non sono in grado di garantire una tutela dei beni culturali di uno Stato membro provenienti da un altro territorio nazionale al pari di quella del regolamento.

Riguardo a una questione collegata, taluni Stati membri hanno espresso il parere che il regolamento non garantisce a sufficienza l'uniformità delle norme di tutela del patrimonio in tutta l'Unione. La legislazione nazionale costituisce la base da cui partire per concedere o rifiutare l'emissione delle licenze di esportazione. In tal senso, l'esportazione dei beni culturali inseriti in una data categoria di quelle dell'allegato I può essere ammessa nello Stato membro A (con la conseguente emissione della licenza), ma non nello Stato membro B (dove

¹² Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

la licenza non verrebbe concessa). Si tratta di una situazione che rientra nella normalità e non può essere cambiata, in quanto le questioni in materia di beni culturali sono di esclusiva competenza degli Stati membri. Di conseguenza l'Unione non potrebbe armonizzare tali disposizioni e stabilire quali beni culturali dovrebbero essere designati come *"patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale"*¹³.

La questione delle soglie di valore è stata altresì menzionata da diversi Stati membri quale mezzo potenziale per migliorare l'efficacia del regolamento (a tale riguardo cfr. la sezione 4.4).

In questo giro di consultazioni gli Stati membri hanno ribadito l'esigenza di avere maggiori informazioni sulle rispettive legislazioni nazionali in materia di patrimonio, affinché le autorità competenti per il rilascio delle licenze possano contrastare in modo più efficace il commercio illecito. Tuttavia va osservato che non pochi Stati membri non rendono disponibile la propria legislazione online, il che ha impedito finora ai servizi della Commissione di creare un compendio online con collegamenti ipertestuali alla relativa legislazione a uso delle amministrazioni degli altri Stati membri e degli esportatori.

Nel contesto della futura estensione del sistema ICG che digitalizzerà anche le licenze di esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 116/2009, potrebbe essere aggiunto un compendio con informazioni di base sulle disposizioni nazionali degli Stati membri, come anche sulle disposizioni legislative e regolamentari di paesi terzi. Nel frattempo i servizi della Commissione potrebbero adoperarsi per arricchire la pagina web riservata ai beni culturali sul server Europa inserendo le informazioni sulle legislazioni degli Stati membri (se non è disponibile online a livello nazionale, il testo giuridico potrebbe essere fornito come file PDF).

Tra gli altri mezzi individuati dagli Stati membri per migliorare l'esecuzione complessiva del regolamento figurano orientamenti per la comprensione dei termini "si trovava lecitamente e definitivamente", che determinano lo Stato membro competente per il rilascio della licenza di esportazione¹⁴. Ciò impedirebbe a operatori senza scrupoli di trasferire temporaneamente un bene culturale in uno Stato membro diverso al solo fine di presentare una domanda di licenza in uno Stato membro diverso da quello che designa e protegge il bene in questione come bene del patrimonio nazionale. A oggi non si annoverano casi¹⁵ presentati alla Corte di giustizia

¹³ Articolo 36 TFUE.

¹⁴ Nessun caso simile è stato presentato alla Corte di giustizia dell'Unione europea e di conseguenza non vi è una definizione specifica di questi due termini.

¹⁵ Sebbene non vi sia giurisprudenza della CGUE in materia, un caso è stato presentato di recente alla Corte suprema del Regno Unito. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla "legittimità" della spedizione di un dipinto nel Regno Unito da un altro Stato membro (l'Italia) e pertanto sulla competenza dell'Arts Council England (ACE) a concedere al ricorrente la licenza per far uscire il bene culturale dall'Unione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento. L'ACE aveva rifiutato di emettere la licenza di esportazione per far uscire il dipinto dall'UE nel 2015.

La prima udienza si è tenuta nel 2018 dinnanzi al giudice Carr DBE, che ha accolto il rifiuto dell'ACE rilevando che:

i) il concetto di "legittimità" andava inteso con riferimento al diritto dello Stato membro di spedizione, ergo l'Italia (punto [64]), in considerazione del linguaggio, della struttura e dello scopo delle norme di coordinamento dell'UE (punti da [57] a [63]);

ii) tale prescrizione del diritto italiano non confermava una violazione del diritto dell'UE sulla libera circolazione di beni, che riconosce una discrezionalità sostanziale degli Stati membri in materia di tutela del patrimonio culturale nazionale (punti da [87] a [94]).

<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2018/1822.html>.

L'autorizzazione a presentare ricorso è stata concessa e la Corte d'appello ha archiviato la causa nel 2020:

https://www.blackstonechambers.com/documents/883/R_Simonis_v_Arts_Council_England.docx.

dell'Unione europea, l'unico organo competente a fornire un'interpretazione autentica di tali termini; di conseguenza persistono differenze nel modo in cui essi sono compresi e applicati da amministrazioni e portatori di interessi.

Nel 2017 è stato creato un gruppo di progetto allo scopo di studiare i metodi di lavoro utilizzati dagli Stati membri per indagare sulla provenienza dei beni culturali, individuare le migliori pratiche ed elaborare consigli pratici per il rilascio delle licenze e i controlli doganali; nel 2020 il gruppo ha completato il proprio mandato con successo e presentato la relazione e i documenti di orientamento al gruppo di esperti sulle questioni doganali relative ai beni culturali.

Fra le questioni prese in esame, il gruppo ha tentato di definire il concetto di "provenienza", vale a dire gli elementi di informazione che un'autorità competente dovrebbe domandare a un richiedente sull'oggetto da esportare per poter adottare una decisione sul rilascio della licenza. In questo contesto il gruppo ha concluso che la provenienza di un bene culturale può essere definita come *la storia e la proprietà dell'oggetto, dal momento della sua scoperta o creazione ad oggi, grazie alle quali se ne possano determinare l'autenticità e la proprietà.*

4.2 Definizione di beni culturali

Il regolamento non definisce che cos'è un bene culturale, ma all'allegato I elenca 15 categorie di beni che rientrano nel suo ambito di applicazione. La maggior parte delle categorie elencate è accompagnata da soglie di età e di valore. In generale si ritiene che l'allegato I fornisca un quadro adeguato.

Per quanto riguarda la comprensione dell'esatta portata delle categorie di cui all'allegato I, per gli Stati membri è stato particolarmente difficile in questo giro di consultazioni (come lo è stato anche nelle precedenti relazioni):

- giungere a un'interpretazione uniforme per quanto riguarda taluni tipi di beni culturali, quali le monete antiche;
- stabilire se determinati oggetti appartengono a collezioni oppure si tratta di singoli esemplari della categoria 13.b);
- classificare determinate icone liturgiche come dipinti o elementi di monumenti¹⁶;
- determinare se l'elenco di taluni tipi di beni nella categoria 15.a) abbia carattere esaustivo o indicativo;
- abbinare una categoria specifica con la classificazione tariffaria appropriata (codice CN).

I servizi della Commissione hanno continuato a promuovere il dialogo e lo scambio di pareri fra gli Stati membri su tali questioni, anche nell'ambito del gruppo di progetto "Interpretazione delle categorie" composto dai rappresentanti degli Stati membri (dal 2013 al 2017), incaricato di redigere l'elenco dei pareri dominanti su come interpretare le diverse categorie di beni culturali, individuando le principali differenze fra gli Stati membri in merito alle questioni summenzionate.

È stato quindi presentato ricorso dinnanzi alla Corte suprema, che ha egualmente respinto il ricorso: <http://www.supremecourt.uk/docs/permission-to-appeal-2021-01-2021-02.pdf> (cfr. pagina 3).

¹⁶ La principale differenza pratica è che i dipinti (categoria 3) hanno un valore-soglia pari a 150 000 EUR, mentre le parti di monumenti (categoria 2) richiederebbero una licenza di esportazione indipendentemente dal valore di mercato. Si noti tuttavia che, per quanto riguarda in particolare la classificazione delle icone liturgiche, i chiarimenti apportati dal nuovo regolamento (UE) 2019/880 relativo all'importazione di beni culturali dovrebbero risolvere la questione (le icone liturgiche e le statue sono parti di monumenti religiosi).

Si noti inoltre che, per quanto riguarda in particolare la classificazione delle icone liturgiche, i chiarimenti apportati dal nuovo regolamento (UE) 2019/880 relativo all'importazione di beni culturali dovrebbero risolvere la questione (le icone liturgiche e le statue sono parti di monumenti religiosi).

Rispetto all'abbinamento di una categoria specifica di beni culturali con la classificazione tariffaria adeguata, pare sussistano due ordini di problemi.

Il primo concerne i beni culturali classificati nel capitolo 97 della nomenclatura combinata dell'UE. Questo capitolo contiene pochissime suddivisioni e raggruppa sotto la stessa voce tariffaria svariate categorie diverse di beni culturali. Ciò rende difficile determinare il codice tariffario applicabile in ciascun caso e quindi la categoria in cui dovrebbe rientrare un bene culturale ai fini del regolamento e/o la rispettiva classificazione tariffaria ai fini della dichiarazione in dogana. L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), responsabile della nomenclatura tariffaria a livello internazionale, ha recentemente annunciato l'intenzione di creare ulteriori suddivisioni del capitolo 97 e si auspica che questo possa risolvere la questione.

Un altro problema sorge a causa delle modifiche periodiche del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA"), su cui si basa la nomenclatura combinata dell'UE, a livello internazionale. Dall'entrata in vigore del regolamento nel 1993 l'SA ha subito molte modifiche successive e di conseguenza nel frattempo sono stati modificati taluni dei codici tariffari elencati nell'allegato I del regolamento, tanto che a volte è difficile, a seconda della descrizione della categoria data nell'allegato, individuare quale sia quella appropriata per una determinata categoria di beni culturali.

Rispetto alla redazione di orientamenti per l'interpretazione delle categorie, per quanto approvati dagli Stati membri (e non sempre è accaduto), tali orientamenti non sarebbero comunque giuridicamente vincolanti e pertanto non potrebbero conferire certezza del diritto ai portatori di interessi. Solo la Corte di giustizia può interpretare il diritto dell'UE e, come già indicato, questa non ha avuto finora l'opportunità di pronunciarsi in merito ad alcuna di tali questioni. Detto questo, secondo gli Stati membri la notevole mole di lavoro prodotta dal gruppo "Interpretazione delle categorie", ad esempio le analisi e le conclusioni formulate, potrebbe ancora essere utile in sede di futura revisione del regolamento e dell'allegato I.

4.3 Soglie di età

Le **soglie di età** stabilite dal regolamento per talune categorie di beni culturali sono considerate adeguate dalla maggior parte degli Stati membri.

Alcuni di essi sono del parere che le soglie di età siano troppo elevate per contemplare e tutelare la totalità degli oggetti designati come "patrimonio nazionale" nel proprio territorio. D'altro canto, altri Stati membri considerano le soglie di età troppo basse, specialmente per le categorie che non hanno una soglia di valore (ad esempio gli archivi e i manoscritti), qualora le autorità doganali e quelle competenti siano chiamate a gestire numeri importanti di oggetti contemporanei prodotti in serie che, per quanto tecnicamente rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento e quindi soggetti al rilascio della licenza, non sarebbero generalmente percepiti come "*importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza*"¹⁷.

In assenza di una definizione di beni culturali nel regolamento (come quella data dall'articolo 1 della convenzione UNESCO del 1970), qualsiasi oggetto che soddisfi i criteri tecnici di età

¹⁷ Definizione di bene culturale nella convenzione UNESCO del 1970, articolo 1.

e/o valore, a prescindere dal fatto che abbia un'effettiva importanza culturale, può rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento e deve poter ricevere una licenza di esportazione per uscire lecitamente dal territorio dell'Unione.

4.4 Soglie finanziarie

Per quanto riguarda le **soglie di valore** dei beni culturali, di cui all'allegato I.B del regolamento, un numero significativo di Stati membri le considera piuttosto elevate, mentre una stretta minoranza degli stessi ritiene che dovrebbero essere ulteriormente innalzate.


Uno Stato membro (favorevole all'innalzamento delle soglie di valore dell'allegato I.B) ha indicato che i valori minimi non subiscono revisioni dall'adozione del regolamento originario (a parte l'aggiunta di una soglia monetaria separata per acquerelli, guazzi e pastelli nel 1996) e ne ha suggerito il riesame ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, per tener conto dell'inflazione.

Altri Stati membri (favorevoli alla diminuzione delle soglie) hanno raccomandato di utilizzare un meccanismo di rettifica che consideri le fluttuazioni monetarie e un "coefficiente per paese" per tener conto delle differenze dei prezzi di vendita dei mercati dell'arte nei vari Stati membri. Come precisato da uno di questi Stati membri, vari beni oggetto di mostre e parte di collezioni permanenti presso i rispettivi musei, malgrado siano chiaramente designati come beni del patrimonio nazionale di importanza storica e culturale, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento unicamente in virtù delle soglie di valore elevate.

4.5 Dati sulle licenze normali di esportazione

Il numero di licenze normali rilasciate dagli Stati membri nel periodo 2018-2020 è stato pari a 44 138 (cfr. anche la tabella 1 dell'allegato per i dati annuali).

Licenze normali per Stato membro 2018-2020




In ordine decrescente, le principali categorie per le quali sono pervenute domande di licenza nel periodo in esame sono state le seguenti: opere d'arte (dipinti, mosaici, acquerelli e guazzi, incisioni, sculture), reperti archeologici (per la maggior parte esportazioni temporanee per le mostre); incunaboli, manoscritti e carte geografiche; oggetti di interesse numismatico (monete), seguiti da vari oggetti d'antiquariato appartenenti alla categoria 15, quali gioielli, strumenti musicali, mobili e oggetti d'arredamento, orologi, armi, giocattoli, tappeti, ecc. (per lo più esportati a titolo definitivo). Diversi Stati membri hanno indicato un calo significativo del numero di esportazioni per alcune categorie (ad esempio i dipinti) nel corso del 2020, che attribuiscono alla pandemia di COVID-19. Tuttavia, sempre secondo gli Stati membri, durante lo stesso periodo è stato registrato un notevole aumento del numero di licenze nazionali ("libera circolazione"), il che indica un incremento della domanda internamente al mercato dell'Unione.

4.6 Licenze aperte specifiche e generali

Una licenza aperta specifica può essere rilasciata per un bene culturale specifico **esportato temporaneamente e periodicamente da un privato** (articolo 10 del regolamento di esecuzione). Nel periodo 2018-2020 il numero di licenze aperte specifiche rilasciate è stato di 3 828 (cfr. anche la tabella 2 dell'allegato per i dati annuali). Circa metà degli Stati membri dichiara di non prevedere il rilascio di tali licenze. Gli Stati membri che rilasciano licenze aperte specifiche lo fanno principalmente per strumenti musicali esportati per esibizioni artistiche o per i mezzi di trasporto d'antiquariato esportati per le esposizioni.

Tutti gli Stati membri, tranne due, hanno rilasciato un numero relativamente basso di tali licenze nel periodo in esame.


Licenze aperte specifiche in circolazione per Stato membro 2018-2020



Il periodo massimo di validità delle licenze aperte specifiche è fissato dal regolamento di esecuzione a cinque anni. La maggioranza degli Stati membri che rilasciano tali licenze applica tale limite; esistono tuttavia alcune eccezioni, che prevedono una durata massima della validità indeterminata o inferiore (1-3 anni). Durante il periodo di validità è consentita l'esportazione periodica degli oggetti di cui trattasi.

Le licenze aperte generali (articolo 13 del regolamento di esecuzione) consentono l'esportazione temporanea periodica di beni culturali da parte di **musei e istituzioni analoghe**. Nel periodo 2018-2020 il numero di licenze aperte generali rilasciate è stato di 1 727 (cfr. anche la tabella 3 dell'allegato per i dati annuali). Anche il periodo massimo di validità di tali licenze è fissato a cinque anni, ma la maggioranza degli Stati membri che le rilasciano applica un limite più breve. La durata dipende generalmente dalla copertura assicurativa o dalle esigenze del prestito o dell'esposizione.

Licenze aperte generali in circolazione per Stato membro 2018-2020



4.7 Esenzione dall'obbligo della licenza di esportazione

Questa esenzione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento, prevede per gli Stati membri la possibilità di non richiedere una licenza di esportazione per beni della categoria 1, primo e secondo trattino, considerati di interesse archeologico o scientifico limitato.

Nei periodi di riferimento precedenti solo uno Stato membro ha dichiarato di essersi avvalso di tale disposizione. Tuttavia durante l'attuale periodo di riferimento altri due Stati membri hanno dichiarato di aver esentato reperti archeologici di limitato interesse dall'obbligo della licenza. Il criterio utilizzato per determinare l'"interesse limitato" risulta basato sul tipo di articoli, in particolare sul fatto che siano oggetti prodotti in gran numero nel passato e che siano quasi identici (ad esempio le monete antiche) o che si tratti di articoli che sono stati "esposti" per molti anni e pertanto non possono più essere considerati *il prodotto diretto di scavi*".

4.8 Motivi per il rigetto di una domanda di licenza

Come nei precedenti periodi di riferimento, i casi di rigetto di una domanda di licenza di esportazione sono piuttosto rari. Fatta eccezione per il Regno Unito, che rappresenta i due terzi del mercato dell'arte dell'UE e che ha segnalato 14 rigetti, la maggioranza degli altri Stati membri ha respinto in media meno di una domanda l'anno nel periodo in esame. Diversi Stati membri dichiarano di non aver respinto alcuna domanda durante il periodo in esame e due di essi indicano addirittura di non aver mai respinto una domanda di licenza.

Per quanto concerne le motivazioni alla base del rigetto delle domande, a parte la designazione dell'oggetto come bene del patrimonio nazionale di cui è vietata l'esportazione, le motivazioni hanno invocato per la maggior parte dei casi il fatto che l'operatore non aveva presentato la domanda all'autorità competente preposta dello Stato membro; che il richiedente si era rifiutato di fornire o comunque non aveva fornito le informazioni richieste sulla provenienza lecita dell'oggetto; che l'oggetto era un falso; che l'oggetto non rientrava nell'ambito di applicazione del regolamento; o che il richiedente non aveva ottenuto la necessaria licenza nazionale di libera circolazione.

Rispetto agli ultimi motivi di rigetto, talune legislazioni degli Stati membri prevedono che oltre alla licenza di esportazione dell'UE l'esportatore debba anche ottenere una licenza nazionale di "libera circolazione" che autorizza l'uscita del bene culturale dal territorio nazionale. Nel caso delle legislazioni di taluni Stati membri che prevedono le licenze nazionali di "libera circolazione", è necessario presentare domanda per la licenza di esportazione dell'UE in concomitanza con quella per la licenza di "libera circolazione" o entro un tempo prestabilito dal rilascio della stessa; in altri termini, l'ottenimento della licenza nazionale è un prerequisito e la base per l'emissione della licenza di esportazione dell'UE.

4.9 Questioni relative alla licenza

Fotografie. L'inserimento di fotografie nella domanda di licenza costituisce un elemento molto importante, in quanto consente di identificare l'oggetto in dogana al momento del controllo della licenza di esportazione. Tutti gli Stati membri richiedono fotografie nel caso delle esportazioni definitive, in particolar modo quando l'esportazione di collezioni è accompagnata da un'unica licenza. Certi Stati membri fanno alcune eccezioni nei casi di esportazione temporanea o per oggetti di scarso valore/interesse (ad esempio collezioni di libri oppure oggetti privi di particolari contrassegni identificabili).

Rinvio dell'esemplare numero 3. Il regolamento di esecuzione prevede, all'articolo 5, che l'esemplare numero 3¹⁸ del formulario di licenza di esportazione debba essere rispedito dall'ufficio doganale di uscita all'autorità emittente di competenza per confermare che

¹⁸ Il formulario consta di tre esemplari: il numero 1 costituisce la domanda, il numero 2 è destinato al titolare della licenza e il numero 3 deve essere rispedito all'autorità emittente una volta che il bene culturale sia uscito dall'Unione.

l'esportazione ha effettivamente avuto luogo e che la licenza è stata utilizzata. Tuttavia gli Stati membri segnalano che ciò non avviene in tutti i casi.

Solo due Stati membri, che hanno sviluppato e utilizzano un sistema elettronico di emissione delle licenze di esportazione sono in grado di verificare se siano state utilizzate tutte le licenze, in quanto il loro sistema è collegato con la dogana. Anche in questi casi la verifica è difficoltosa se i beni culturali escono dall'Unione passando dal territorio di un altro Stato membro. L'uso di un sistema di licenze elettroniche centralizzato che si interfaccia con i sistemi informatici doganali (come quello attualmente in fase di sviluppo ai fini del regolamento sulle importazioni) è generalmente visto dagli Stati membri come la soluzione ideale a questo problema.

4.10 Annullamento o revoca delle licenze

Circa la metà degli Stati membri dispone di una legislazione che prevede la revoca o l'annullamento delle licenze dopo il rilascio, mediante disposizioni specifiche relative ai beni culturali o sulla base del diritto amministrativo generale che richiede la revoca di un atto amministrativo basato su informazioni fuorvianti o false. Durante il periodo in esame solo uno Stato membro ha revocato delle licenze di esportazione (una). Un altro Stato membro ha comunicato di aver revocato 13 licenze nazionali di "libera circolazione", che in quel dato Stato membro sono un prerequisito per l'emissione della licenza di esportazione dell'UE.

4.11 Utilizzo di sistemi/banche dati elettronici

Come indicato in precedenza (cfr. sezione 3.1), i servizi della Commissione stanno elaborando un sistema elettronico centralizzato per l'espletamento delle formalità e la cooperazione amministrativa nel contesto del regolamento (UE) 2019/880, il cosiddetto "sistema ICG" per l'importazione dei beni culturali. Poiché ci si attende che il sistema agevoli i controlli e contribuisca alla lotta al commercio illecito di beni culturali provenienti da paesi terzi, si è ritenuto appropriato compiere un analogo sforzo e garantire pari tutela ai beni culturali provenienti dall'Europa. I servizi della Commissione si sono quindi adoperati per elaborare il sistema ICG in modo che possa essere utilizzato in futuro (con i necessari adeguamenti) ai fini del sistema di emissione delle licenze di esportazione a livello dell'Unione.

Un numero sempre maggiore di Stati membri ha digitalizzato il proprio sistema di licenze di esportazione o si sta adoperando al riguardo. In alcuni Stati membri la domanda può essere compilata e presentata mediante un procedimento elettronico (ad esempio compilando un file PDF interattivo online), ma la firma e il successivo rilascio della licenza di esportazione avvengono ancora in formato cartaceo, in virtù delle disposizioni dell'atto di esecuzione, che impone l'uso di una licenza cartacea.

In questo contesto è stato inoltre osservato che la legislazione nazionale di svariati Stati membri prevede attualmente il diritto dei cittadini di presentare le domande alle autorità pubbliche online, in formato digitale. La disposizione riguarda tutti i tipi di domande (non solo quelle relative all'esportazione di beni culturali) e comporta per l'amministrazione l'obbligo corrispondente di sviluppare piattaforme e sistemi informatici adeguati per digitalizzare le procedure e poter ricevere dai cittadini che ne fanno richiesta le domande presentate in formato elettronico. Di conseguenza diversi Stati membri hanno messo a punto sistemi elettronici nazionali di questo tipo per gestire sia le licenze di esportazione dell'Unione che le licenze nazionali di libera circolazione, ossia le licenze relative agli spostamenti dei beni culturali all'interno dell'Unione.

I benefici di un sistema digitale dell'UE per le licenze di esportazione sono molteplici, oltre che evidenti: migliore cooperazione e comunicazione fra le autorità doganali e competenti in materia di beni culturali a livello nazionale e dell'Unione; miglior monitoraggio dell'uso delle licenze, specialmente quando l'ufficio doganale di uscita è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emessa la licenza; interfacciamento con i sistemi informatici delle dogane tramite l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane; agevolazione degli scambi per gli esportatori; maggiore uniformità nell'attuazione del regolamento; maggiore celerità nell'espletamento delle formalità in un ambiente privo di supporti cartacei e prevenzione efficace delle falsificazioni. Questi sono solo alcuni esempi, per cui la maggior parte degli Stati membri propende nettamente a favore della digitalizzazione. Ciononostante due Stati membri hanno espresso preoccupazioni in merito all'uso di un sistema elettronico centralizzato dello stesso tipo di quello attualmente sviluppato ai fini dell'importazione.

Nello specifico, gli Stati membri in questione hanno indicato che i sistemi o le banche dati nazionali in uso attualmente sono adattati alle loro specificità, in particolare quando la legislazione nazionale prevede l'ottenimento delle licenze nazionali oltre a quella di esportazione dell'Unione o quando la licenza nazionale è un prerequisito per l'emissione della licenza di esportazione dell'Unione. Inoltre, in vista dell'investimento effettuato, potrebbe sembrare controproducente sbarazzarsi completamente dei propri sistemi nazionali per sostituirli con un sistema centralizzato a livello dell'UE.

Per questa ragione i servizi della Commissione hanno avviato uno studio di fattibilità che analizzerà ed esaminerà, oltre ad altri aspetti legati alla digitalizzazione, lo scenario dello sviluppo di un'estensione "ibrida" del sistema ICG ai fini dell'esportazione, che centralizzerebbe le funzionalità che forniscono i vantaggi della digitalizzazione mantenendo al contempo altri elementi meglio gestiti a livello di Stato membro dai sistemi nazionali (con la possibilità di interfacciamento).

La digitalizzazione del sistema di licenze di esportazione comporterà una modifica delle disposizioni di esecuzione del regolamento (regolamento (UE) 1081/2012). Lo stesso strumento dovrebbe anche determinare la relazione fra le licenze di esportazione e importazione, per garantire la certezza del diritto ed evitare doppi di requisiti documentali¹⁹.

4.12 Risorse materiali e umane

Le esigenze di personale e risorse per l'attuazione del regolamento sono rimaste stabili nella maggior parte degli Stati membri nel periodo in esame. In tre Stati membri le risorse umane sono aumentate per rispondere alle maggiori esigenze politiche e amministrative e in altri due Stati membri all'aumento del fabbisogno non è ancora corrisposta l'assunzione delle risorse necessarie (uno degli Stati membri ha indicato la pandemia di COVID-19 come la ragione del ritardo nell'assunzione di altro personale). Tre Stati membri hanno comunicato una diminuzione del fabbisogno a causa del minor numero di licenze di esportazione (anche in questo caso la diminuzione è stata attribuita alla COVID-19).

¹⁹ Infatti in due Stati membri le licenze o i certificati di importazione nazionali possono essere emessi su richiesta (per le importazioni temporanee) in modo che gli importatori di beni culturali siano esentati dal dover ottenere e presentare in dogana una licenza di esportazione dell'UE quando le merci in questione rientrano nel paese terzo di origine.

5. CONCLUSIONI E QUESTIONI IRRISOLTE

Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri per il periodo in esame (2018-2020), il regolamento sembra essere efficace in termini di conseguimento degli obiettivi ed è percepito come uno strumento giuridico molto importante nella lotta al commercio illecito di beni culturali.

Come nelle precedenti relazioni, la cooperazione e comunicazione amministrativa fra le autorità responsabili dell'applicazione del regolamento nell'Unione è individuata come uno dei principali aspetti in cui l'attuazione può essere migliorata.

Le differenze nell'interpretazione di talune disposizioni del regolamento e, in particolare, la portata delle categorie di beni culturali e il termine chiave di [dove i beni] "*si trovano definitivamente*", che determina quale sia lo Stato membro competente per l'emissione della licenza di esportazione, sono egualmente considerate dei possibili ostacoli all'attuazione uniforme del regolamento.

Diversi Stati membri rilevano inoltre che le soglie di valore non sono ben adattate ai prezzi e ai mercati locali ed essendo troppo elevate escludono dall'ambito di applicazione e dalla protezione offerta dal regolamento molti beni culturali che sono designati dalle loro legislazioni come beni del patrimonio culturale nazionale.

Infine, gli Stati membri hanno ribadito la loro disponibilità a passare da un sistema di licenze di esportazione cartacee a un sistema elettronico, privo di supporti cartacei. Essi ritengono che la digitalizzazione delle licenze di esportazione agevolerà l'espletamento delle formalità da parte degli operatori, accelererà il disbrigo delle domande, migliorerà la verifica della provenienza da parte delle autorità competenti e migliorerà l'efficacia e l'efficienza dei controlli in dogana.

6. ALLEGATI

Tabella 1. Licenze normali rilasciate dagli Stati membri

Stato membro	Anno			2018-2020	Parte del totale in %
	2018	2019	2020		
BE	340	352	181	873	1,98 %
BG	0	1	0	1	0,00 %
CZ	12	96	2	110	0,25 %
DK	59	61	24	144	0,33 %
DE	1 368	1 387	931	3 686	8,35 %
EE	0	0	0	0	0,00 %
IE	16	17	11	44	0,10 %
EL	0	0	0	0	0,00 %
ES	1 694	1 838	2 185	5 717	12,95 %
FR	3 064	2 990	1 841	7 895	17,89 %
HR	19	9	14	42	0,10 %
IT (1)	67	99	87	253	0,57 %
CY	2	5	2	9	0,02 %
LV	0	1	0	1	0,00 %
LT (2)					0,00 %
LU	6	3	1	10	0,02 %
HU	4	9	1	14	0,03 %
MT	0	19	7	26	0,06 %
NL	368	289	218	875	1,98 %
AT	858	702	371	1 931	4,37 %
PL	58	9	2	69	0,16 %
PT	385	396	582	1 363	3,09 %
RO	0	0	0	0	0,00 %
SI	16	16	20	52	0,12 %
SK	11	12	5	28	0,06 %
FI	7	1	0	8	0,02 %
SE	134	70	33	237	0,54 %
UK	8 351	8 177	4 222	20 750	47,01 %
Totale	16 839	16 559	10 740	44 138	100,00 %

(1)

2018	2019	2020
Licenze di esportazione permanenti 64 Licenze di esportazione temporanee 3	Licenze di esportazione permanenti 94 Licenze di esportazione temporanee 5	Licenze di esportazione permanenti 85 Licenze di esportazione temporanee 2

(2) Nessun dato statistico

Tabella 2. Licenze aperte specifiche in circolazione

Stato membro	Anno			2018-2020	Parte del totale in %
	2018	2019	2020		
BE	0	0	0	0	0,00 %
BG	0	0	0	0	0,00 %
CZ	0	0	0	0	0,00 %
DK	0	0	0	0	0,00 %
DE	555	965	828	2 348	61,34 %
EE	0	0	0	0	0,00 %
IE	0	0	0	0	0,00 %
EL	0	0	0	0	0,00 %
ES	0	0	0	0	0,00 %
FR	4	1	2	7	0,18 %
HR	0	0	1	1	0,03 %
IT	0	0	0	0	0,00 %
CY	0	0	0	0	0,00 %
LV	0	0	0	0	0,00 %
LT (1)				0	0,00 %
LU	0	0	0	0	0,00 %
HU	0	0	0	0	0,00 %
MT	0	0	0	0	0,00 %
NL	336	394	394	1 124	29,36 %
AT	0	0	1	1	0,03 %
PL	6	15	15	36	0,94 %
PT	0	0	0	0	0,00 %
RO	0	0	0	0	0,00 %
SI	0	0	1	1	0,03 %
SK	0	0	0	0	0,00 %
FI	-	-	-	0	0,00 %
SE	0	0	0	0	0,00 %
UK	146	142	22	310	8,10 %
Totale	1 047	1 517	1 264	3 828	100,00 %

(1) Nessun dato statistico

Tabella 3. Licenze aperte generali in circolazione

Stato membro	Anno			2018-2020	Parte del totale in %
	2018	2019	2020		
BE	0	0	0	0	0,00 %
BG	4	1	0	5	0,29 %
CZ	0	0	0	0	0,00 %
DK	50	50	50	150	8,69 %
DE	228	286	281	795	46,03 %
EE	0	0	0	0	0,00 %
IE	0	0	0	0	0,00 %
EL	2	10	2	14	0,81 %
ES	233	252	90	575	33,29 %
FR	0	0	0	0	0,00 %
HR	3	0	0	3	0,17 %
IT	0	0	0	0	0,00 %
CY	0	0	0	0	0,00 %
LV	0	0	0	0	0,00 %
LT (1)	0	0	0	0	0,00 %
LU	0	0	0	0	0,00 %
HU	14	1	0	15	0,87 %
MT	0	0	0	0	0,00 %
NL	0	0	0	0	0,00 %
AT	0	0	0	0	0,00 %
PL	12	11	8	31	1,80 %
PT	0	0	0	0	0,00 %
RO	0	0	0	0	0,00 %
SI	38	38	37	113	6,54 %
SK	0	0	0	0	0,00 %
FI	0	0	0	0	0,00 %
SE	9	9	8	26	1,51 %
UK	0	0	0	0	0,00 %
Totale	593	658	476	1 727	100,00 %

(1) Nessun dato statistico

Tabella 4. Domande di licenza normale respinte

Stato membro	Anno			2018-2020	Parte del totale in %
	2018	2019	2020		
BE	0	2	0	2	0,46 %
BG	0	0	0	0	0,00 %
CZ	2	1	0	3	0,69 %
DK	0	0	0	0	0,00 %
DE	0	0	0	0	0,00 %
EE	0	0	0	0	0,00 %
IE	0	0	0	0	0,00 %
EL	0	0	0	0	0,00 %
ES	82	72	116	270	61,93 %
FR	0	0	0	0	0,00 %
HR	0	0	0	0	0,00 %
IT	0	0	0	0	0,00 %
CY	0	0	0	0	0,00 %
LV	0	0	0	0	0,00 %
LT (1)				0	0,00 %
LU	0	0	0	0	0,00 %
HU	50	41	42	133	30,50 %
MT	2	0	2	4	0,92 %
NL	0	0	1	1	0,23 %
AT	1	1	3	5	1,15 %
PL	0	0	0	0	0,00 %
PT	0	0	0	0	0,00 %
RO	0	0	0	0	0,00 %
SI	0	1	1	2	0,46 %
SK	0	0	0	0	0,00 %
FI	0	0	0	0	0,00 %
SE	0	0	0	0	0,00 %
UK	7	7	2	16	3,67 %
Totale	144	125	167	436	100,00 %

(1) Nessun dato statistico

Tabella 5. Casi di infrazione/non conformità

Anno	Numero di Stati membri con sequestri	Totale casi di violazione
2018 (1)	12	117
2019 (2)	12	84
2020 (2)	8	52
Totale		253

(1) Uno Stato membro non ha fornito dati

(2) Due Stati membri non hanno fornito dati